

QUESITO concernente i ricorsi proposti dalle emittenti titolari di concessione per radiodiffusione televisiva avverso il pagamento del canone 1994 e la sua determinazione.

Letta la relazione GM/102763/102763/102763/102763/1 e l'O

M

all'autorità giudiziaria competente.

In tal modo, il parere del Consiglio di Stato previsto dall'ordinamento al fine di orientare l'azione dell'amministrazione in modo conforme a legge tende a trasformarsi in una sorta di consulenza legale prestata all'amministrazione nell'ambito di un contenzioso: il che non appare coerente con la funzione consultiva di questo Consiglio (cfr. sez. I, par. 5 marzo 1997, Minist. Affari esteri).

3 La Sezione ritiene pertanto di limitarsi a segnalare che le questioni generali sottese al contenzioso in atto sembrano trovare adeguata soluzione nel disposto normativo. In particolare, quanto alla questione sub a) della decorrenza del canone, l'articolo 6 bis del decreto legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito in legge 27 ottobre 1993, n. 422, dispone che il canone è determinato, secondo certi criteri, in relazione al periodo intercorrente tra la data di rilascio delle concessioni e il 31 dicembre 1994. E si badi che trattasi di emittenti che, a vario titolo, non hanno mai interrotto le trasmissioni.

Quanto alla questione della determinazione del canone, la nonna citata richiama l'art. 22 della legge 6 agosto 1990, n. 223.

Tale disposizione, mentre per le concessioni in ambito nazionale raccorda la quantificazione del canone ai bacini di utenza, per le concessioni in ambito locale determina il canone in misura fissa e non sembra che in siffatta materia sia possibile operare per analogia stante la profonda differenza dei due casi.

P.Q.M.

Nelle esposte considerazioni è il parere del Consiglio di Stato.